



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

N. 73

ORIGINALE di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI FURCI SICULO PRESSO IL COMUNE DI PAGLIARA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N.311/2004 E DELL'ART.14 CCNL DEL 22/01/2004 – PERIODO 04.07.2022– 03.09.2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **OTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **14,15** e seguenti nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Sigg.ri:

		presenti	assenti
1)	AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO	Sindaco	X
2)	BILLA GIUSEPPE	Ass.re	X
3)	CARNEVALE ELENA MARIA	“	X
4)	RIPARARE VINCENZO	“	X

Assiste con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria.

Presiede il Sindaco l'Avv. Gugliotta Sebastiano.

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 53 della L. n.142/1990, come recepito con L.R. n.48/1991 e come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e n.30/2000;

CON votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DI
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI FURCI SICULO
PRESSO IL COMUNE DI PAGLIARA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE
N.311/2004 E DELL'ART.14 CCNL DEL 22/01/2004 – PERIODO 04.07.2022–
03.09.2022. nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante sostanziale;

INOLTRE, con successiva ed unanime votazione palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

f.to AVV. GUGLIOTTA Sebastiano

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

L'Assessore Anziano

f.to RIPARARE Vincenzo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva .

li, 08.07.2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12,
COMMA 2 DELLA L.R. 03.12.1991, N. 44 E S.M.I.

li, 08.07.2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI FURCI SICULO PRESSO IL COMUNE DI PAGLIARA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N.311/2004 E DELL'ART.14 CCNL DEL 22/01/2004 – PERIODO 04.07.2022– 03.09.2022.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile:

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE	
<hr/>	
<hr/>	
Data 08.07.2022	 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to (Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:	
<hr/>	
<hr/>	
Data _____	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA _____

Codice _____	Cap. _____	<input type="radio"/> Comp.	<input type="radio"/> Res.
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:			
- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione di relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione tutto è nullo di diritto.			
ATTESTA, come dal prospetto allegato, la copertura finanziaria della complessiva spesa di £. _____			
DATA, _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____		

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI FURCI SICULO PRESSO IL COMUNE DI PAGLIARA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N.311/2004 E DELL'ART.14 CCNL DEL 22/01/2004 – PERIODO 04.07.2022– 03.09.2022.

IL SINDACO

RICHIAMATE le note prot. n. 3318 e n.3319 del 01.07.2022, con le quali codesta Amministrazione ha richiesto al Comune di Furci Siculo di voler autorizzare l'utilizzo della dipendente Dott.ssa Briguglio Antonietta, Profilo Professionale "istruttore Direttivo Contabile", cat. "D3", dipendente di ruolo a tempo indeterminato, per numero 10 ore settimanali di cui:

- 08 ore settimanali ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 (scavalco condiviso)
- 2 ore settimanali ai sensi dell'art.1 c.557 della L.311/2004 (scavalco di eccedenza);

PRESO ATTO che con note prot. n.3436 e 3437 dell' 08.07.2022, il Comune di Furci Siculo, ha rilasciato il proprio assenso alla superiore richiesta;

PRECISATO che il suddetto dipendente, Rag. Briguglio Antonietta, ha espresso per le vie brevi la propria della disponibilità;

CONSIDERATO che l'incarico a "scavalco di eccedenza" trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 a norma del quale è consentito alle amministrazioni locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di utilizzare il personale dipendente di altri enti locali, purchè autorizzato dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'ente, normativa speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del divieto di cumulo degli impieghi di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, giusto parere UPPA n.34/2008, parere del C.d.S. n.2141/2005 e circolare n.2/2005 emanata dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

RILEVATO CHE:

-i Comuni di Furci Siculo e Pagliara hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che la ratio della norma di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri enti pubblici;

- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali;

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione-Ufficio personale pubbliche Amministrazioni n.34 -2008 con il quale, alla luce di numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che l'art.1, c.557, della Legge n.311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art.36 del D.Lgs n.165 del 2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della legge finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

RICHIAMATA la circolare n.2/2005 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Direzione Centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato sez. I n. 2141 del 25/05/2005, ai sensi della quale:

-la permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 legge n.311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

VISTO l'art.14 del CCNL del 22/01/2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione" che stabilisce, tra l'altro, che:

- Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

-Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore";

- la contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale;

- i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione;

RICHIAMATO il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n.109/2017 che ritiene espressamente che l'attuale quadro normativo *"non esclude la possibilità che un Ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. scavalco condiviso e del c.d. scavalco d'eccedenza "* fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D.Lgs. n.66/2003 di 48 ore lavorative settimanali";

VISTA la recente delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.10/2020;

RICHIAMATO l'art.53 comma 8 del D.Lgs.165/2001 secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi;*

ATTESO che ai sensi dell'art.53 comma 10 del D.Lgs 165/2001 *"l'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, da parte di soggetti che intendono conferire l'incarico";*

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 358 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di Furci Siculo ha provveduto alla elevazione oraria contrattuale per n.38 dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale a far data da 31.12.2020, tra le quali la Dott.ssa Briguglio Antonietta per n.32 ore;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 04.07.2022, con la quale il Comune di Furci Siculo ha provveduto ad autorizzare, la dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dott.ssa Briguglio Antonietta, profilo professionale istruttore Direttivo contabile - cat. D - posizione economica D3 a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Pagliara per il periodo 04.07.2022 – 03.09.2022, per un totale di 10 ore settimanali di cui n. 08 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n. 2

ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza) ed, altresì, ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Furci Siculo e Pagliara;

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo della dipendente del Comune di Furci Siculo Dott.ssa Briguglio Antonietta (Istruttore Direttivo contabile – cat. D3) presso il Comune di Pagliara che dovrà svolgere la propria attività lavorativa presso questo ultimo Comune per dieci ore settimanali di cui:

- n.08 ore settimanali nell'ambito delle n. 32 ore settimanali di cui all'obbligo di orario lavorativo (scavalco condiviso);

- n. 2 ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro (scavalco c.d. di eccedenza);

RITENUTO tale schema di Convenzione meritevole di approvazione;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di Convenzione, tra questo Comune e quello di Furci Siculo, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.lgs. n.66/2003, come integrato e modificato dal D.lgs. n.213/2004, in tema di:

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in merito all'adozione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11/04/2008;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1. DI RICHIAMARE**, nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che con deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 04.07.2022, il Comune di Furci Siculo ha provveduto ad autorizzare, la dipendente di ruolo a tempo indeterminato, Dott.ssa Briguglio Antonietta, Profilo professionale, "Istruttore Direttivo contabile - cat. D - posizione economica D3" a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Pagliara per il periodo 04.07.2022 – 03.09.2022, per un totale di 10 ore settimanali di cui n. 08 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n. 2

ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza) ed, altresì, ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Furci Siculo e Pagliara;

3. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, da stipularsi tra il Comune di Furci Siculo e Pagliara che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa della dipendente interessata per il periodo dal 04.07.2022 al 3.09.2022;

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione formulata ai sensi dell'art.1 c.557 della L. n.311/2004 e dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004;

5. DI STABILIRE che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, per un massimo di 10 ore settimanali di cui:

- 08 ore settimanali ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004 (scavalco condiviso)per le quali il Comune di Pagliara provvederà al rimborso al Comune di Furci Siculo delle competenze stipendiali;

- 02 ore ai sensi dell'art.1 c. 557 della L.311/2004 (scavalco di eccedenza)per le quali alla dipendente verrà corrisposta da parte del Comune di Pagliara una retribuzione oraria pari a quella percepita presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL vigenti, per la categoria rivestita;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio personale del Comune di Furci Siculo al fine di inserirlo nel fascicolo personale della dipendente interessata;

7. DI TRASMETTERE a mezzo pec, il presente provvedimento alla dipendente interessata;

8. DI DARE ATTO che la presente Delibera, a norma dell'art. 7 della Legge n.142/90 venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Pagliara;

9. DI PUBBLICARE la presente deliberazione, come indicato dall'art.18 c. 1 del D.Lgs n.33/2013, in Amministrazione trasparente/Personale/Incarichi conferiti e autorizzati ai dei dipendenti (dirigenti e non dirigenti);

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Pagliara, li 08.07.2022

IL PROPONENTE

AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLGS 39/93"



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DEL COMUNE DI FURCI SICULO PRESSO IL
COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA EX ART.1 COMMA 557 LEGGE N.311/2004 ED EX ART.14 DEL CCNL DEL
22.01.2004**

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____ fra le seguenti parti:

- Dott. Francilia Matteo Giuseppe nato a Vancouver B.C. (CANADA) il 09.12.1979, Sindaco del Comune di Furci Siculo nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. FRN MTG 79TO9Z401V);
- Avv. Gugliotta Sebastiano nato a _____ (____) il _____, Sindaco del Comune di Pagliara nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. _____);
- Rag. Briguglio Antonietta nata a _____ (____) il _____, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo, inquadrata nella categoria D del CCNL Comparto _____, posizione economica _____ (C.F. _____);

PREMESSO:

- che l'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- che con parere del Consiglio di Stato sezione I n.2141/2005 sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma di che trattasi e in particolare, la necessità di disciplinare le modalità operative dell'utilizzo temporaneo con un atto convenzionale;
- che l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

RICHIAMATO:

- il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n.109/2017 che ritiene espressamente che l'attuale quadro normativo non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.d. scavalco condiviso e del c.d. scavalco di eccedenza, fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore lavorative settimanali;

VISTE:

- la D.G.C. n. 160 del 04.07.2022, del Comune di Furci Siculo, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata rilasciata alla dipendente di ruolo a tempo indeterminato Rag. Briguglio Antonietta, profilo professionale istruttore contabile - cat. D - posizione economica D3, l'autorizzazione a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Pagliara per il periodo 04.07.2022 – 03.09.2022, per un totale di 10 ore settimanali di cui n. 08 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n.2 ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza) ed è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Furci Siculo e Pagliara;
- la D.G.M. n. 73 del 08.07.2022, del Comune di Pagliara, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è preso atto dell'intervenuta autorizzazione del Comune di Furci Siculo, ex art. 53 del D.lgs. 165/2001, alla dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Briguglio Antonietta cat.D, posizione economica D3, con il profilo professionale di istruttore direttivo contabile, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore di questo Comune, in conformità dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1 – comma 557 – della legge n.311/2004,

per il periodo 01.07.2022 – 03.09.2022, per in totale di n. 10 ore settimanali di cui n. 08 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n. 02 ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza);

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo contemporaneo e temporaneo presso il Comune di Pagliara della dipendente del Comune di Furci Siculo Dott.ssa Briguglio Antonietta, come generalizzata in premessa ed inquadrata nella categoria D, posizione economica D3, per il periodo dal 04.07.2022 al 03.09.2022, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 2

Il presente accordo ha durata dal 04.07.2022 al 03.09.2022. Gli effetti della presente intesa potranno cessare in ogni momento, anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, dandone comunicazione con un anticipo di 15 giorni.

ART.3

L'incarico è conferito, nel rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, per un massimo di n. 10 ore settimanali di cui:

- 08 ore settimanali ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004 (scavalco condiviso)per le quali il Comune di Pagliara provvederà al rimborso al Comune di Furci Siculo delle competenze stipendiali;
- 02 ore ai sensi dell'art.1 c.557 della L.311/2004 (scavalco di eccedenza)per le quali alla dipendente verrà corrisposta da parte del Comune di Pagliara una retribuzione oraria pari a quella percepita presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL vigenti, per la categoria rivestita.

ART. 4

Il servizio da rendere ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza) sarà prestato in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Furci Siculo, nei modi previsti dall'art.53 del D.lgs. 165/2001, secondo i seguenti termini e modalità:

- Numero di ore lavorative: massimo 02 ore settimanali;
- Compenso riconosciuto: pari al compenso orario percepito presso l'ente di provenienza, coma da CCNL per la qualifica rivestita, per le ore effettivamente lavorate e nel limite delle 10 ore settimanali;
- Orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;
- Durata dell'incarico: dal 04 luglio 2022 al 3 settembre 2022.

ART.5

Per il servizio reso ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 (scavalco condiviso) il trattamento economico lordo in atto, i contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi di oneri, ed ogni altro onere o competenza economica, attinente al trattamento fondamentale ed accessorio del dipendente, sono a totale carico dell'ente utilizzatore. L'ente di appartenenza comunicherà trimestralmente al Comune di Pagliara il prospetto riepilogativo delle competenze dovute alla dipendente e l'Ente utilizzatore provvederà, entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, al rimborso al Comune di Furci Siculo, pena la risoluzione del presente atto.

ART. 6

Per il servizio reso ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza) sarà corrisposta direttamente alla dipendente da parte del Comune di Pagliara la retribuzione oraria pari a quella percepita dalla dipendente presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL per la categoria rivestita e per le ore effettivamente lavorate e nel limite delle due ore settimanali.

ART. 7

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, con successivo provvedimento del Sindaco di Pagliara, potrà essere conferito l'incarico della posizione organizzativa, con il conseguente riconoscimento del trattamento accessorio di posizione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 21 maggio 2018, nonché la relativa indennità di risultato secondo i criteri e le modalità definiti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, oltre che un indennizzo forfettario per gli accessi al Comune di Pagliara.

ART. 8

L'assegnazione temporanea oggetto della presente convenzione determina per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Pagliara, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchica funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.

Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento.

ART. 9

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente intesa, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, la risoluzione delle controversie sarà affidata agli istituti previsti dalle vigenti norme di legge in materia. L'ente di provenienza, in ogni caso, corrisponderà alla propria dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'ente utilizzatore.

ART.10

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

ART. 11

La presente convenzione redatta in duplice originale è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI FURCI SICULO

Per il COMUNE DI PAGLIARA

Il Sindaco – Dott. Francilia Matteo Giuseppe

Il Sindaco– Avv. Gugliotta Sebastianio

LA DIPENDENTE – Dott.ssa Briguglio Antonietta
